

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 1995

Presidenza del vice presidente MANARA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1882) Deputati CALDEROLI ed altri: Disciplina della professione di odontoiatra, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri, Gambale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
GREGORELLI (PPI), relatore alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1882) Deputati CALDEROLI ed altri: Disciplina della professione di odontoiatra, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della professione di odontoiatra», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli, Provera, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi, Grugnetti, Bonato, Castellazzi, Dallara, Fontan, Gilberti, Magri, Montanari, Rossi Oreste e Latronico; Basile Vincenzo, Mussolini, Barbieri, Blanco, Gramazio, Liuzzi, Olivieri, Rizzo Antonio, Salvo, Morselli e Cola; Caccavari, Beebe Tarantelli, Rinaldi, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Lumia, Mignone, Manganelli, Perinei, Tanzarella e Torre; Gambale, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gregorelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GREGORELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che ci perviene dalla Camera dei deputati dopo circa un anno di discussione e l'audizione di tredici categorie che organizzano gli odontoiatri in Italia (le quali hanno reso pareri scritti anche dopo le audizioni presso la Camera dei deputati), tende a riordinare, nel rispetto della normativa comunitaria, la professione odontoiatrica che per anni è stata soggetta a bradisismi causati da ritardi della legislazione nazionale, contestazioni a livello europeo e sentenze della Corte europea che hanno messo in gravi difficoltà e a volte in mora il nostro paese.

Il disegno di legge indica una via unica per la formazione alla professione e istituisce l'ordine degli odontoiatri con annesso albo (finora l'albo di riferimento delle categorie era inserito nell'ordine dei medici), mentre nel contempo provvede al riconoscimento a sanatoria di professionalità e di requisiti relativi ad un arco temporale che va dal 1980 (il famoso 28 gennaio 1980 entro il quale il percorso formativo per la professione odontoiatrica avrebbe dovuto consentire ai medici di avere un percorso unico per la professione) fino al 1985, quando è stata varata la legge n. 409 del 1985 che istituiva l'albo degli odontoiatri ma non ancora l'ordine, creando grandi difficoltà per le aspettative di tutti quei medici che dal 1980 al 1985 si erano iscritti alla facoltà di medicina pensando di poter praticare l'odontoiatria: cosa che fino al varo della legge n. 409 non era assolutamente pregiudicata.

Successivamente, nel 1988, il Governo e il Parlamento hanno tentato di sanare la situazione con la legge n. 471, in base alla quale tutti coloro che erano iscritti a medicina e chirurgia entro l'anno accademico 1984-1985 potevano esercitare l'odontoiatria purchè avessero conseguito la laurea entro il 31 dicembre 1991. Intanto il nostro paese, in adempimento delle disposizioni CEE, istituiva i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sopprimendo le scuole di specializzazione; peraltro non in tutte le università venivano istituiti corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, tanto che era rimasto un periodo di tempo da sanare.

Il disegno di legge oggi in esame prevede una sanatoria per tutte le situazioni che sono state in sofferenza fino ad oggi. Da parte di una delle associazioni che in questo periodo ci hanno costantemente visitato si è invocato un intervento in merito una sentenza contraria allo Stato italiano emessa dalla Corte europea di giustizia con riferimento alla inadempienza delle direttive 686 e 687 del 1978. Si tratta però di un sofisma, perchè leggendo quella sentenza ci si accorge che la Corte si è limitata a dire che non ci sarà la reciprocità richiesta a livello europeo in quanto entro il 28 gennaio del 1980 non si sono istituiti i corsi di laurea in odontoiatria; ma la mancata reciprocità dei riconoscimenti per l'esercizio della professione a livello europeo non significa assolutamente inibire l'esercizio della professione in Italia e disconoscere al Parlamento italiano la sovranità legislativa di sanare la situazione di questo periodo.

Con l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri e del relativo albo viene dunque individuato l'unico percorso formativo: il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Si prevede inoltre la sanatoria per le tre grandi piste di formazione che hanno consentito finora di esercitare la professione, venendo incontro alle legittime aspettative dei laureati in medicina e chirurgia che si erano iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985, dei laureati in medicina e chirurgia che sono già in possesso del diploma di specializzazione e dell'abilitazione all'esercizio professionale e dei laureati che si sono iscritti al corso di specializzazione entro l'anno accademico 1993-1994.

Aggiungo che si è data talvolta un'interpretazione distorta della sentenza n. 100 della Corte costituzionale per quanto riguarda la doppia iscrizione agli albi. La Corte costituzionale infatti sostiene l'illegittimità parziale degli articoli 4, 5 e 20 (soprattutto) della legge n. 409 del 1985, che limitavano a un periodo di soli cinque anni il diritto alla doppia iscrizione con annotazione per esercitare la professione di medico e di odontoiatra. In sostanza tutte le eccezioni che vengono sollevate in questi giorni sul disegno di legge n. 1882, ad avviso del relatore, sono sicuramente molto fragili.

Vorrei ora rilevare che i tre disegni di legge pendenti davanti a questa Commissione in sede referente (nn. 74, 933 e 1060) sono sovrapponibili a quello oggi in esame; il provvedimento di cui è prima firmataria la senatrice Manieri con una eccezione: per quanto riguarda la sanatoria va oltre l'articolo 3, comma 4 lettera b), del disegno di legge n. 1882 e arriva a prospettare una sanatoria fino al 1985-1986, precisando il diritto degli odontoiatri ad essere iscritti all'ENPAM. Completamente sovrapponibile al 1882 è il disegno di legge del senatore Di Orio, che

anch'io ho sottoscritto: differisce solo nel sostenere la necessità di istituire la facoltà di odontoiatria al posto dei corsi di laurea in odontoiatria gestiti nella facoltà di medicina. Il disegno di legge n. 933 del senatore Signorelli si fa interprete della protesta dei «quattrocentosettantunisti», come sono chiamati, cioè i medici che, non essendo riusciti ad ottenere l'abilitazione entro il 31 dicembre 1991, in base alla legge del 1988, non sarebbero recuperabili se non con la normativa di cui al disegno di legge n. 1882. In sostanza, i tre disegni di legge non contrastano con il 1882 e non aggiungono nulla, se non laddove si chiede l'istituzione della facoltà. È questo il motivo per il quale è possibile la trattazione congiunta con il disegno di legge n. 1882.

Auspico che si proceda rapidamente all'esame di queste proposte, in modo che quanto prima la Commissione possa licenziare un testo che assicuri finalmente ordine alla materia dell'odontoiatria.

PRESIDENTE Ringrazio il senatore Gregorelli per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE